



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 27-11-2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** e questo giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **19:45** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. GIURLANI ORESTE	X		10. VANNUCCI ADRIANO	X	
2. BALDACCINI MASSIMO	X		11. PETRI PAOLO	X	
3. BONINI EZIO	X		12. CONFORTI FRANCESCO	X	
4. BRIZZI VITTORIANO	X		13. FRANCESCHI OLIVIERO	X	
5. PAPINI LORENZO	X		14. LANZA IMMACOLATA	X	
6. ROSI MODESTO		X	15. MANDARA GIANCARLO	X	
7. TANGANELLI STEFANO	X		16. MELOSI GIACOMO	X	
8. VINCI ZAIRA	X		17. ROMOLI ELISA	X	
9. RENIERI ALBERTO	X				

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Espone il Sindaco.

Intervengono il Presidente Brizzi, il Cons. Franceschi, il Cons. Mandara, il Cons. Conforti, il Cons. Melosi, il Cons. Romoli e il Cons. Petri.

ESCE IL CONSIGLIERE FRANCESCHI = PRESENTI 15

Interviene altresì il Cons. Vannucci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- con delibera del Commissario con i poteri del CC n. 17 del 17.05.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
 - con delibera del Commissario con i poteri del CC n. 18 del 17.05.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;
 - con delibera del Commissario con i poteri della GC n. 98 del 30.05.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG 2018/2020) di parte contabile;
 - con delibera GC n. 24 del 04.09.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG 2018/2020) di parte contabile;
 - con delibera del Commissario con i poteri del CC n. 27 del 29.06.2018 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017;
 - che nel corso dell'esercizio 2018 sono state apportate alcune variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020, adottate con i seguenti provvedimenti:
- Determina Dirigenziale n. 1011 del 28.05.2018;
 - Delibera del Commissario con i poteri della GC n. 94 del 30.05.2018;
 - Delibera del Commissario con i poteri della GC n. 104 del 04.06.2018;
 - Determina Dirigenziale n. 1087 del 07.06.2018;
 - Delibera del Commissario con i poteri del CC n. 23 del 18.06.2018;
 - Determina Dirigenziale n. 1236 del 27.06.2018;
 - Delibera G.C. n. 5 del 17.07.2018;
 - Determina Dirigenziale n. 1419 del 20.07.2018;
 - Delibera C.C. n.16 del 27.07.2018;
 - Delibera G.C. n.11 del 09.08.2018;
 - Delibera G.C. n. 20 del 28.08.2018 ratificata con delibera C.C. n. 37 del 04.10.2018;
 - Delibera C.C. n.38 del 04.10.2018;
 - Delibera C.C. n.50 del 10.11.2018;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 175 D. Lgs. n. 267/2000 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione che testualmente recita:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

Delibera di Consiglio Comunale 54 del 27-11-2018

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'[articolo 42](#) le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. [3, comma 5](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis..

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. [3, comma 5](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo [3, comma 4](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#). Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. [10, comma 4](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare il punto 11.8 che stabilisce che " le variazioni al bilancio, a seguito di delibere di variazione o di storno, sono comunicate al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Dati per variazione bilancio esercizio", che costituisce un allegato obbligatorio della delibera di variazione del bilancio";

VISTO l'art. 1 commi da 463 a 479 della legge n. 232 dell' 11.12.2016 recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" secondo cui "A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo

devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.”;

VISTA la L. n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 465 a 508, come modificata dalla L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e la circolare n. 5 del 20.02.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali;

RICHIAMATA la circolare n. 25 del 03.10.2018 recante modifiche alla precedente circolare n. 5/2018 al fine di permettere agli enti locali l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti per l'anno 2018;

CONSIDERATO CHE sono state avanzate dai responsabili dei centri di spesa alcune richieste di variazione alle previsioni di spesa e alle previsioni di entrata, sia di parte corrente che di parte capitale che per partite di giro, come da note conservate agli atti d'ufficio;

RITENUTO necessario provvedere ad apportare le conseguenziali variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 relativamente agli stanziamenti in entrata ed in spesa sia di parte capitale che di parte corrente e di partite di giro tutte esplicitate negli allegati da Allegato “A” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VERIFICATO CHE:

- le variazioni apportate non alterano il pareggio del bilancio e tutti gli equilibri e vincoli stabiliti per legge;
- la presente variazione è coerente con il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 -Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, allegato “B”;

VISTO il regolamento di contabilità;

CON VOTI 10 FAVOREVOLI

5 CONTRARI (Conforti, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente atto.
2. Di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020 così come esplicitate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di assicurare il rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri stabiliti in bilancio secondo il disposto dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Di dare atto che vengono in questa sede approvate variazioni al Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale.
5. Di prendere atto che le variazioni di cui all'allegato "A" sono apportate con le conseguenziali variazioni di cassa per il 2018.
6. Di comunicare le variazioni al bilancio al tesoriere utilizzando l'apposito schema "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere" di cui all'all. 8/1 al D. Lgs. n. 118/2011.
7. Di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale si provvederà a modificare il Piano esecutivo di Gestione in conseguenza delle variazioni approvate con il presente provvedimento.
8. Di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Pescia "Sezione Trasparenza" ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto.
9. Di trasmettere, a cura del Servizio Affari Generali, copia del presente provvedimento ai Dirigenti competenti e ai responsabili dei centri di spesa.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000.

CON VOTI 10 FAVOREVOLI

5 CONTRARI (Conforti, Lanza, Mandara, Melosi e Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

Si specifica che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 27 novembre 2018 alla seguente pagina del sito istituzionale:

<http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC>

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI DI BILANCIO - APPROVAZIONE -**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regularità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 23-11-2018

**IL RESPONSABILE
Antonella Bugliani**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DEGLI
STANZIAMENTI DI BILANCIO - APPROVAZIONE -**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regularità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 23-11-2018

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 54 del 27-11-2018

OGGETTO:	BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO - APPROVAZIONE -
-----------------	--

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data **30-11-2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

30-11-2018

L'incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 54 del 27-11-2018

OGGETTO:	BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO - APPROVAZIONE -
-----------------	--

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data **30-11-2018** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

30-11-2018

L'Ufficio di Segreteria
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.